

COMUNE DI SACILE

REGOLAMENTO PER LE ASSEMBLEE TERRITORIALI

ART. 1 FINALITA'

1. Il Comune di Sacile individua nella partecipazione dei suoi cittadini alla vita politica e sociale e alle relative dinamiche decisionali un valore irrinunciabile da ricercare e sostenere attraverso progetti, iniziative e strutture.
2. L'attivazione delle assemblee territoriali e la loro traduzione in forme progettuali e in iniziative concrete e condivise è strettamente vincolato al valore attribuito al coinvolgimento diretto del cittadino come attore consapevole e responsabile delle scelte relative alla sua comunità di appartenenza.

Art. 2 COSTITUZIONE

1. Si costituiscono le Assemblee Territoriali delle seguenti località del Comune: Capoluogo - S.Liberale - Villorba - Cornadella - S.Michele - Ronche - S.Giovanni del Tempio - S. Odorico - Camolli Casut - S.Giovanni di Livenza - Cavolano - Schiavoi – Vistorta - Topaligo come strumento di consultazione dei cittadini e di partecipazione attiva con funzioni consultiva e propositiva.
2. Alle Assemblee Territoriali partecipano tutti i cittadini singoli e associati come previsto dall'art. 21 dello Statuto Comunale.
3. La convocazione ed il funzionamento delle Assemblee Territoriali è disciplinato dal presente regolamento per quanto non in contrasto con norme di rango superiore.

ART. 3 CONVOCAZIONE

1. La convocazione delle Assemblee Territoriali spetta al Sindaco su iniziativa propria.
2. La convocazione può anche avvenire su iniziativa di un assessore comunale nelle specifiche materie di sua competenza oppure su richiesta scritta di almeno un quinto dei consiglieri comunali oppure ancora su iniziativa di almeno cinquanta cittadini residenti o domiciliati nelle frazioni in cui dovrà svolgersi l'Assemblea Territoriale.
3. All'atto della convocazione il Sindaco definisce il tempo ed il luogo dello svolgimento dell'Assemblea Territoriale dandone adeguata pubblicità.
4. Qualora la convocazione dell'Assemblea Territoriale avvenga su iniziativa di almeno un quinto dei consiglieri comunali o di cinquanta cittadini, il Sindaco dovrà provvedere alla convocazione entro venti giorni consecutivi dalla ricezione della richiesta.
5. Con la convocazione viene data notizia ai cittadini nelle forme più idonee del luogo in essi potranno esaminare eventuali documenti attinenti agli argomenti da trattare nel corso dell'Assemblea Territoriale nel pieno rispetto del principio di trasparenza amministrativa.
6. Dal giorno della convocazione al giorno dell'Assemblea Territoriale dovrà decorrere un termine minimo e consecutivo non inferiore a sette giorni.
7. Nei casi di comprovata e motivata urgenza la convocazione potrà avvenire anche in deroga al presente articolo.

ART. 4 ASSEMBLEA TERRITORIALE CONGIUNTA E ASSEMBLEA MUNICIPALE

1. Su argomenti di interesse comune a due o più frazioni potranno essere convocate Assemblee Territoriali congiunte.
2. La convocazione dell' Assemblea Territoriale congiunta avviene nelle forme e nei modi previsti dall' articolo precedente.
3. L' Assemblea Territoriale Municipale è l'insieme di tutte le Assemblee Territoriali ed ha competenze in ordine a tematiche di carattere generale.

ART. 5

PARTECIPAZIONE ALL' ASSEMBLEA TERRITORIALE

1. All' Assemblea Territoriale partecipano con diritto di parola tutti i cittadini singoli o associati purché residenti o anche solo domiciliati nella circoscrizione di competenza dell' Assemblea Territoriale e i consiglieri comunali.
2. I cittadini che partecipano all' Assemblea Territoriale hanno diritto di parola e potranno intervenire nella discussione in qualsiasi momento e senza particolari formalità nel rispetto dei tempi dettati dal presidente dell' Assemblea Territoriale e previa verifica delle condizioni previste per la partecipazione alla stessa di cui all' articolo 21 dello Statuto Comunale.
3. Della discussione viene redatto verbale a cura del segretario dell' Assemblea Territoriale

ART. 6

ORGANI DELL' ASSEMBLEA TERRITORIALE

1. All' Assemblea Territoriale partecipa il Sindaco che la presiede o un assessore da lui delegato che svolge le funzioni di presidente.
2. Al presidente spetta il compito di disciplinare l' ordinato svolgersi della discussione e può, se richiesto, sottoporre l' argomento alla votazione dell' Assemblea Territoriale.
3. Il presidente nomina il segretario con funzioni di verbalizzante.

ART. 7

FUNZIONAMENTO DELL' ASSEMBLEA TERRITORIALE

1. L' Assemblea territoriale può avvalersi di questionari, griglie di priorità, tavoli di progettazione partecipata.
2. Al fine di consentire l' assolvimento dei compiti e delle funzioni riconosciute all' Assemblea territoriale il Comune mette a disposizione i propri uffici, compatibilmente con i carichi di lavoro ad esso affidati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, per la predisposizione di questionari e quant' altro necessario e per fornire l' eventuale documentazione del caso.
3. Le proposte e le decisioni dell' Assemblea territoriale hanno valore consultivo e non sono vincolanti per l' Amministrazione comunale.

ART. 8

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene adottato in via sperimentale e viene sottoposto ad una verifica di funzionamento ad un anno dalla sua entrata in vigore.